



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Regolamento Summer/Winter School

Emanato con Decreto Rettorale n. 612 del 30.10.2017

Art. 1 - Disposizioni generali e finalità

1. L'Università degli Studi di Brescia, di seguito "Università", nell'ambito della propria politica di promozione dell'internazionalizzazione e dell'alta formazione in materia scientifica e didattica, anche attraverso appositi finanziamenti, istituisce annualmente corsi denominati Summer/Winter School, anche in collaborazione con istituzioni universitarie, centri di ricerca e alta formazione italiani ed esteri e con soggetti pubblici e/o privati, con i quali stipula apposite convenzioni.
2. Le *Summer/Winter School* sono corsi di profilo internazionale, intensivi e a carattere residenziale con obbligo di frequenza.
3. I corsi sono erogati totalmente o parzialmente in lingua straniera, scelta in base alle specifiche esigenze formative. I corsi si avvalgono, di norma, della collaborazione di docenti stranieri e professionisti scelti in base alle specifiche esigenze formative.

Art. 2 - Sedi

Le sedi dei singoli corsi, definite nella proposta istitutiva, possono essere ubicate anche in una struttura esterna all'Università.

Art. 3 – Istituzione dei corsi

1. La proposta istitutiva di un corso è presentata da un docente, professore o ricercatore dell'Università al proprio Dipartimento di appartenenza.
2. La proposta indica:
 - a) il Responsabile del corso;
 - b) la denominazione;
 - c) le finalità del corso;
 - d) gli obiettivi formativi;
 - e) i requisiti previsti per la partecipazione, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 4;
 - f) la descrizione delle attività formative e il piano finanziario, inclusi gli emolumenti per il personale impegnato nelle attività didattiche;
 - g) il periodo e la sede di svolgimento;
 - h) il corpo docente con i relativi carichi didattici;
 - i) l'eventuale quota d'iscrizione;
 - j) gli eventuali crediti formativi conseguibili.
3. Nella proposta istitutiva possono essere individuati i criteri di selezione per determinare il numero massimo dei partecipanti.
4. Le proposte sono approvate, per le rispettive competenze, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Dipartimento, che ne assume la gestione amministrativa.
5. La gestione didattica e organizzativa è affidata a un Comitato direttivo, composto dal Responsabile e da due docenti del corso, anche esterni all'Università.



Art. 4 - Accesso e partecipazione

1. I corsi sono rivolti a studenti in possesso di titolo di laurea, laurea magistrale, dottori di ricerca, diplomati di scuole di specializzazione o possessori di titoli equivalenti conseguiti all'estero. La proposta può prevedere anche la partecipazione di studenti iscritti, in Italia o all'estero, ai corsi di laurea, di laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, di dottorato di ricerca, di specializzazione ovvero di soggetti in possesso di un curriculum di studio e/o professionale coerente con le finalità e gli obiettivi formativi.
2. La proposta può prevedere una riserva di posti per studenti internazionali. L'equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero, ai soli fini della partecipazione al corso, è stabilita dal Comitato direttivo.
3. Con riferimento all'ambito di interesse specifico e alle finalità perseguite, la proposta può prevedere requisiti o percorsi formativi specifici.

Art. 5 - Iscrizione e contributi

1. Per l'ammissione al corso può essere previsto il versamento di un contributo d'iscrizione, indicato nel piano finanziario.
2. Nei riguardi di studenti in condizioni economiche disagiate o in particolari situazioni di frequenza possono essere previste borse di studio ed agevolazioni per l'iscrizione e il sostenimento di spese legate alla partecipazione.
3. Il piano finanziario può prevedere contributi da parte di enti esterni finalizzati allo svolgimento del corso e/o al finanziamento di borse di studio e al supporto per le spese di alloggio e soggiorno da parte degli iscritti, nonché un finanziamento di Ateneo di cui al successivo articolo 7.

Art. 6 - Attestato di partecipazione

1. Al termine del corso l'Università rilascia un attestato di partecipazione, con l'indicazione del corso, il monte ore complessivo, l'eventuale partecipazione di partner istituzionali alla sua organizzazione, gli eventuali crediti conseguiti e stage svolti.
2. La modalità di espletamento della prova finale di valutazione, se prevista, è indicata nella proposta istitutiva. In tal caso, il rilascio dell'attestazione circa gli eventuali crediti formativi conseguiti è subordinato al superamento della prova.

Art. 7 - Finanziamento d'Ateneo

1. L'Università può sostenere con un proprio finanziamento, previa valutazione, le proposte che si caratterizzano per rilevanza formativa e internazionale.
2. La valutazione di cui al comma precedente è svolta da una commissione, nominata dal Rettore, che formula il proprio parere al Consiglio di amministrazione sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rilevanza formativa e rilievo internazionale della proposta;
 - b) coerenza del progetto con le politiche di internazionalizzazione dell'Ateneo;
 - c) cofinanziamento della proposta da parte di uno o più Dipartimenti;
 - d) presenza, nell'offerta formativa della *Summer /Winter School*, di insegnamenti affidati a docenti stranieri appartenenti a istituzioni internazionali;



e) riserva di posti per studenti internazionali.

Art. 8 - Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore con il decreto di emanazione.